



FNOMCeO

Roma, _____

COMUNICAZIONE N. 42

AI PRESIDENTI DEGLI ORDINI
PROVINCIALI DEI MEDICI CHIRURGHI
E DEGLI ODONTOIATRI

AI PRESIDENTI DELLE COMMISSIONI
PER GLI ISCRITI ALL'ALBO DEGLI
ODONTOIATRI

Prot. N°: _____

Rif. Nota:

Resp. Proced.: - Dott. Marcello Fontana

Resp. Istrut.: -

OGGETTO:

Nota del Ministero della Salute
su Accordo sancito il 6 giugno
2012 in sede di Conferenza
Unificata tra Governo,
Regioni e Province Autonome
di Trento e Bolzano sulla
prevenzione degli effetti delle
ondate di calore.

Cari Presidenti,

si trasmette per opportuna conoscenza la nota del 13 giugno 2012 inviata a questa Federazione dal Ministero della Salute – Dipartimento della Sanità Pubblica e dell'Innovazione – Direzione Generale della Prevenzione – inerente all'Accordo sulla prevenzione degli effetti delle ondate di calore sancito nella seduta del 6 giugno 2012 della Conferenza Unificata (All. n. 1).

L'intesa sancita dalla Conferenza Unificata prevede che i Comuni trasmettano alle Aziende unità sanitarie locali, entro e non oltre il 18 giugno 2012, gli appositi elenchi della popolazione residente di età pari o superiore a 65 anni, aggiornati al 1° aprile 2012 e in base ai successivi aggiornamenti con periodicità definita da ciascuna Regione.

Le Aziende, avvalendosi dei dati e di altri in loro possesso per valutare la popolazione più a rischio, avvieranno, secondo gli indirizzi forniti dalle Regioni/Province autonome, ogni opportuna iniziativa volta a prevenire e monitorare i danni gravi e irreversibili causati dalle condizioni climatiche estive, specie in favore di persone più suscettibili agli effetti delle ondate di calore per condizioni di età, solitudine e fattori socio ambientali.

L'intesa prevede infine poi che, a partire dall'anno 2013, i dati sulla popolazione di età pari o superiore a 65 anni, siano trasmessi dalle Amministrazioni comunali entro e non oltre il 31 maggio dell'anno di riferimento e fino al 31 ottobre del medesimo anno, aggiornati al 1° aprile di ogni anno.

Considera l'importanza della fattispecie indicata in oggetto e vista la richiesta del Ministero della Salute, si invitano tutti gli Ordini provinciali a darne diffusione nell'ambito della propria competenza territoriale.

Cordiali saluti

All. n. 1

IL PRESIDENTE

Amedeo Bianco

FNOMCeO Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri

Piazza Cola di Rienzo, 80/A - 00192 Roma - Telefono 06 36 20 31 Fax 06 32 22 794 - e-mail: segreteria@fnomceo.it - C.F. 02340010582

2012/4952-15-2012-PARTENZA



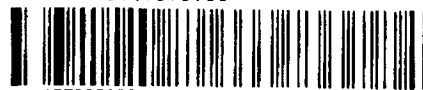
Ministero della Salute
DIPARTIMENTO DELLA SANITÀ PUBBLICA E
DELL'INNOVAZIONE
DIREZIONE GENERALE DELLA PREVENZIONE
Ufficio II
Viale Giorgio Ribotta, 5 - 00144 Roma

Ministero della Salute

DGPRES

0012977-P-13/06/2012

I.4.c.c.11



107392998

Agli Assessorati alla Sanità ed ai Servizi Sociali delle
Regioni e Province Autonome
All'ANCI
Al Dipartimento della Protezione Civile della
Presidenza del Consiglio dei Ministri
Ai Sig. Prefetti
Alla FIMMG
Alla SNAMI
Alla SMI
Alla SIMG
Alla FNOMCeO

LORO SEDI

OGGETTO: Accordo tra Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, le Province, Comuni e le Comunità montane sulla prevenzione degli effetti delle ondate di calore - **Conferenza Unificata del 6 giugno 2012, rep. Atti n. 69**

In presenza di periodi prolungati di condizioni meteorologiche estreme è necessario intervenire con tempestività su tutto il territorio nazionale per garantire la pronta attivazione di specifici piani di prevenzione rivolti alle fasce di popolazione più a rischio.

In relazione a tale esigenza, il 6 giugno 2012, in sede di Conferenza Unificata, è stato sancito l'Accordo sulla prevenzione degli effetti delle ondate di calore, che va a sostituire in maniera stabile lo strumento dell'Ordinanza, adottato negli anni passati, per garantire lo scambio di informazioni tra Aziende Unità Sanitarie Locali e Comuni, indispensabile all'identificazione delle persone più a rischio (persone anziane con problemi di salute, in cattive condizioni socioeconomiche e/o in solitudine), verso cui devono essere rivolti, in via prioritaria, specifici interventi di sorveglianza e prevenzione.

L'Accordo indica la necessità che le amministrazioni comunali trasmettano, con opportuno anticipo¹, alle aziende unità sanitarie locali gli appositi elenchi della popolazione anziana residente di anni 65 o più, e altri dati in loro possesso, ritenuti idonei a individuare le persone più suscettibili al caldo, nei cui confronti i servizi sanitari e sociali attivano tempestivamente ogni opportuna iniziativa, volta a prevenire e a monitorare danni gravi alla salute correlati alle ondate di calore.

Sulla base di tali indicazioni, si ritiene utile, altresì, sottolineare la preliminare necessità che ASL e Comuni, analogamente agli anni precedenti, provvedano tempestivamente (allorché non l'abbiano ancora fatto) all'organizzazione ed alla gestione delle anagrafi della suscettibilità, per consentire la sorveglianza attiva e gli interventi di presa in carico delle persone fragili, in presenza di una eventuale situazione di emergenza climatica.

Inoltre, si invitano tutte le amministrazioni competenti, a fronte di possibili incrementi della temperatura, tali da costituire un rischio per la salute della popolazione, a predisporre ed attivare tempestivamente, a livello locale, specifici protocolli operativi e altre iniziative di prevenzione e assistenza (sociale e sanitaria), valorizzando e implementando le esperienze avviate sul territorio negli anni passati, mirate a ridurre l'impatto delle ondate di calore sulla salute, anche tenendo conto delle

¹ quest'anno entro il 18 giugno e dal 2013 entro il 31 maggio, con successivi aggiornamenti secondo una periodicità definita da ciascuna regione.

indicazioni contenute nelle "Linee guida ministeriali per preparare piani di sorveglianza e risposta verso gli effetti sulla salute da ondate di calore", predisposte nel 2004 da un gruppo di lavoro nazionale, aggiornate nel 2006 e a suo tempo inoltrate a Regioni e Comuni e comunque, disponibili sul portale istituzionale al link: http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_pubblicazioni_984_allegato.pdf.

Con l'occasione, si dà conferma in ultimo che, a supporto delle iniziative locali in argomento, anche quest'anno è attivo, dal 15 maggio al 15 settembre 2012, il Sistema nazionale di previsione allarme meteo-climatico. Il Sistema, sviluppato nell'ambito del progetto del Ministero della salute/Centro per la prevenzione e controllo delle malattie (CCM) "Piano operativo nazionale per la prevenzione degli effetti del caldo sulla salute", è finalizzato a individuare, per ogni specifica area urbana, le condizioni meteo-climatiche che possono avere un impatto significativo sulla salute delle categorie più esposte e attivare misure di prevenzione, calibrate sui livelli di rischio climatico e sui profili di rischio della popolazione.

Ad oggi il Sistema di previsione e allarme è operativo in 27 città ed il piano per la prevenzione degli effetti del caldo è esteso a 34 città, con una copertura di circa il 90% della popolazione di età maggiore a 65 anni residente nelle aree urbane. I bollettini giornalieri, prodotti dal Sistema nazionale di previsione e allarme sono disponibili sulla pagina del portale istituzionale al link: <http://www.salute.gov.it/emergenzaCaldo/bollettinoGiornaliero.jsp>.

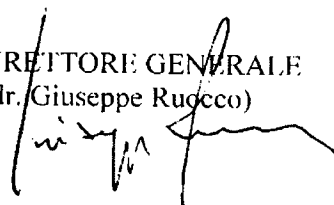
Si ricorda, inoltre, che sul portale del Ministero sono disponibili:

- una pagina web rivolta ai cittadini, agli operatori ed ai soggetti istituzionali, che è periodicamente aggiornata e che fornisce informazioni e documenti tecnici utili a migliorare le conoscenze sui rischi del caldo e sulle misure da adottare per prevenirli al link: <http://www.salute.gov.it/emergenzaCaldo/paginaInternaEmergenzaCaldo.jsp?menu=linee&id=415&lingua=italiano>
- opuscoli in formato elettronico rivolti alla popolazione generale, ai medici di medicina generale, agli operatori sanitari di istituti di ricovero per anziani e alle badanti, quest'ultimo tradotto in sei lingue (inglese, francese, spagnolo, rumeno, russo e polacco)
- diverse brochure con raccomandazioni e consigli per evitare incidenti e altri rischi correlati al caldo estivo.

Infine, qualora le condizioni climatiche lo richiedessero, è prevista l'attivazione anche quest'estate del numero verde di pubblica utilità "1500". Il servizio fornirà direttamente al pubblico consigli e raccomandazioni su come affrontare il caldo estivo ed informazioni sui servizi e numeri verdi dedicati attivati sul territorio da regioni e comuni.

Nel raccomandare, quindi, di voler porre particolare attenzione all'adozione delle iniziative sopraindicate ed al rafforzamento della sorveglianza delle persone più a rischio per effetto delle ondate di calore, si prega di voler dare la massima diffusione ai servizi competenti della presente nota e dell'Accordo in parola, che ad ogni buon fine si trasmette in copia, in attesa dell'imminente pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.

IL DIRETTORE GENERALE
(dr. Giuseppe Ruocco)





*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA UNIFICATA

Accordo, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano, le Province, i Comuni e le Comunità montane sulla prevenzione degli effetti delle ondate di calore.

Rep. Atti n. 69/cv del 6 giugno 2012

LA CONFERENZA UNIFICATA

Nella odierna seduta del 6 giugno 2012:

VISTO l'articolo 6 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, che prevede, al comma 1, che la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano possa concorrere a favorire l'interscambio di dati ed informazioni sull'attività posta in essere dalle Amministrazioni Centrali, Regionali e dalle Province autonome di Trento e di Bolzano;

VISTO l'articolo 9, comma 2, del richiamato decreto legislativo n. 281 del 1997, che, alla lettera c), attribuisce a questa Conferenza la facoltà di promuovere e sancire accordi tra Governo, Regioni e Province autonome, Province, Comuni e Comunità montane, in attuazione del principio di leale collaborazione, al fine di coordinare l'esercizio delle rispettive competenze e svolgere attività di interesse comune;

VISTA la lettera in data 15 maggio 2012 con la quale il Ministero della salute ha trasmesso lo schema di Accordo in oggetto;

VISTA la nota in data 15 maggio 2012 con la quale il predetto documento è stato diramato alle Regioni e Province autonome;

CONSIDERATO che, nel corso dell'incontro tecnico svoltosi in data 24 maggio 2012, i rappresentanti delle Regioni, dell'ANCI e del Ministero della salute hanno concordato alcune modifiche del documento in parola;

VISTA la nota del 24 maggio 2012, diramata in data 28 maggio 2012, con la quale il suddetto Ministero ha trasmesso la versione definitiva della proposta di Accordo in oggetto, che recepisce le modifiche concordate nel corso del predetto incontro, nonché la proposta di emendamento formulata dal Ministero dell'economia e delle finanze con nota del 24 maggio 2012;

CONSIDERATO che, nel corso dell'odierna seduta, le Regioni e le Province autonome hanno espresso parere favorevole al perfezionamento dell'Accordo, nella versione definitiva trasmessa dal Ministero della salute con la predetta lettera del 24 maggio 2012, con le raccomandazioni che

gt





*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA UNIFICATA

nel settore Sanità tutte le problematiche legate all'età abbiano quale riferimento i 75 anni e con la verifica che i progetti relativi al provvedimento siano inseriti nelle priorità specifiche degli obiettivi di Piano Sanitario Nazionale;

ACQUISITO nel corso dell'odierna seduta l'assenso del Governo, delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, delle Province, dei Comuni e delle Comunità montane;

SANCISCE ACCORDO

tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, le Province, i Comuni e le Comunità montane, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nei seguenti termini;

Considerati:

- il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59", ed in particolare l'articolo 6, che prevede che i compiti conoscitivi ed informativi concernenti le funzioni conferite dal medesimo decreto legislativo a Regioni ed enti locali o ad organismi misti sono esercitati in modo da assicurare, anche tramite sistemi informativo-statistici automatizzati, la circolazione delle conoscenze e delle informazioni fra le amministrazioni, per consentirne, quando prevista, la fruizione su tutto il territorio nazionale;

- l'articolo 2, comma 5, del decreto legislativo 15 maggio 1997, n. 127, che stabilisce che i Comuni favoriscono, per mezzo di intese o convenzioni, la trasmissione di dati o documenti tra gli archivi anagrafici e dello stato civile, le altre pubbliche amministrazioni, nonché i gestori o esercenti di pubblici servizi, garantendo il diritto alla riservatezza delle persone, e che tale trasmissione possa avvenire attraverso sistemi informatici e telematici;

- il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante "Codice in materia di protezione dei dati personali" e successive modificazioni e integrazioni;

- il Piano Sanitario Nazionale 2006-2008, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 7 aprile 2006, che, nell'area strategica "ambiente e salute", ha individuato quale obiettivo di salute del Servizio Sanitario Nazionale, la prevenzione degli effetti sanitari da eventi climatici estremi, attraverso lo sviluppo di opportuni sistemi di sorveglianza epidemiologica e misure di prevenzione finalizzate a diffondere le conoscenze sulla situazione delle persone anziane fragili in condizioni di maggiore rischio;

- l'Intesa sancita dalla Conferenza Stato - Regioni nella seduta del 23 marzo 2005, che approva il Piano Nazionale della Prevenzione 2005-2007 ed la successiva Intesa sancita dalla Conferenza





*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA UNIFICATA

Stato - Regioni nella seduta del 29 aprile 2010, concernente il Piano nazionale per la prevenzione per gli anni 2010 – 2012 che, in particolare nell'ambito degli interventi di prevenzione universale, prevede interventi destinati alla popolazione a rischio;

- il progetto "Piano operativo nazionale per la prevenzione degli effetti del caldo sulla salute", attivato dal Centro nazionale per la prevenzione ed il controllo delle malattie del Ministero della salute, attraverso specifici accordi sottoscritti con il Dipartimento di Epidemiologia del servizio sanitario della Regione Lazio il 10 agosto 2005 ed il 16 dicembre 2009 che, tra le linee di azione, prevede l'identificazione della popolazione suscettibile agli effetti del caldo su cui orientare in via prioritaria gli interventi di prevenzione e che ai fini dell'identificazione della popolazione stessa propone di fornire supporto tecnico a livello locale per la creazione degli elenchi nominativi delle persone suscettibili alle ondate di calore;

- che condizioni meteorologiche stagionali, caratterizzate da un anomalo innalzamento delle temperature e dei tassi di umidità, possono rendere necessario intervenire con tempestività e uniformità su tutto il territorio nazionale al fine di attivare adeguati interventi, preventivi e assistenziali, necessari per prevenire gravi danni alla salute delle categorie più esposte ed, in particolare, delle persone anziane che versano in condizioni di difficoltà fisiche, socioeconomiche o in solitudine;

- che le conoscenze scientifiche oggi disponibili dimostrano che le prime ondate di calore sono quelle che determinano un maggiore impatto sulla mortalità e che l'efficacia degli interventi di prevenzione dei danni individuali alla salute delle persone si fonda soprattutto sull'identificazione dei soggetti, che per età, caratteristiche sanitarie e socio ambientali, sono maggiormente suscettibili degli effetti nocivi delle ondate di calore;

- la necessità di monitorare continuamente gli effetti sulla salute delle ondate di calore e che pertanto, a tal fine, è necessario disporre con sufficiente anticipo dei dati utili all'organizzazione delle iniziative tese a prevenire gli effetti di calore sulle popolazioni a rischio, anche attraverso l'attivazione di validi sistemi di sorveglianza epidemiologica;

- che, per la predetta finalità di rilevante interesse pubblico, anche ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera b) del richiamato codice in materia di protezione dei dati personali, i servizi sanitari regionali e le aziende sanitarie locali possono avvalersi della facoltà di acquisire ed utilizzare dalle anagrafi comunali della popolazione residente elenchi di tutte le persone di età pari o superiore ad anni sessantacinque senza acquisire il loro consenso ai sensi degli articoli 18, comma 4, e 19, comma 2, del sopracitato codice in materia di protezione dei dati personali;

- che, ai sensi dell'art. 34 del d.P.R. 30 maggio 1989, n. 223 recante "Approvazione del nuovo regolamento anagrafico della popolazione residente", "Alle amministrazioni pubbliche che ne facciano motivata richiesta, per esclusivo uso di pubblica utilità, l'ufficiale di anagrafe rilascia, anche periodicamente, elenchi degli iscritti nella anagrafe della popolazione residente";





*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA UNIFICATA

- che il Ministero della salute ha adottato, a seguito dell'emergenza determinatasi per le ondate di calore nell'anno 2003, le "Linee guida per la prevenzione degli effetti delle ondate di calore sulla salute della popolazione anziana", predisposte da un gruppo tecnico istituito con decreto del Ministro della salute del 26 maggio 2004, con lo scopo di promuovere azioni coordinate tra il Ministero della salute, Regioni e Enti locali e la messa a punto di piani locali di sorveglianza e risposta verso gli effetti delle ondate anomale di calore, nonché la definizione delle attività di prevenzione in ambito sanitario e sociale;
- che la Conferenza Unificata, con proprio Atto Rep. n. 14, nella seduta del 10 febbraio 2011, ha approvato, ai sensi dell'articolo 6, comma 2, e 9, comma 2, lett. e), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, lo schema di convenzione tra il Ministero dell'interno e le Regioni per il collegamento all'Indice Nazionale delle Anagrafi;
- il parere favorevole, adottato in data 18 maggio 2012 - registro provvedimenti n. 66 - dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali;

SI CONVIENE

1. in considerazione della necessità di disporre con sufficiente anticipo dei dati necessari all'organizzazione delle iniziative tese a prevenire gli effetti di calore sulle popolazioni a rischio, le amministrazioni comunali, ai sensi dell'art. 34 del d.P.R. 30 maggio 1989, n. 223, trasmettono alle aziende unità sanitarie locali entro e non oltre il 18 giugno 2012 gli appositi elenchi della popolazione residente di età pari o superiore ad anni sessantacinque, iscritti nelle anagrafi della popolazione residente, aggiornati alla data del 1° aprile 2012 ed i successivi aggiornamenti con periodicità definita da ciascuna regione;
2. le aziende unità sanitarie locali, avvalendosi dei predetti dati e di altri in loro possesso, ritenuti idonei a individuare le persone interessate – anche tenendo conto delle indicazioni fornite dalle "Linee guida per la prevenzione degli effetti delle ondate di calore sulla salute della popolazione anziana" citate in premessa – avviano, secondo gli indirizzi forniti dalle Regioni/Province autonome, ogni opportuna iniziativa volta a prevenire ed a monitorare danni gravi ed irreversibili a causa delle anomale condizioni climatiche legate alla stagione estiva, specie in favore di persone più suscettibili agli effetti delle ondate di calore per condizioni di età, salute, solitudine e fattori socio ambientali;
3. le amministrazioni comunali provvedono, analogamente, ad avviare ogni opportuna iniziativa, nell'ambito delle proprie competenze tese a prevenire gli effetti di calore sulle popolazioni a rischio;
4. a partire dall'anno 2013 i dati di cui al comma 1 sono trasmessi dalle Amministrazioni comunali entro e non oltre il 31 maggio dell'anno di riferimento e fino al 31 ottobre del medesimo anno, aggiornati al 1° aprile di ogni anno;





*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA UNIFICATA

5. alle attività previste dal presente Accordo si provvede nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

IL SEGRETARIO
Cons. Ermenegilda Siniscalchi

Ermenegilda Siniscalchi



IL PRESIDENTE
Dott. Piero Gnudi

Piero Gnudi